



VERBALE N. 46 DELL'ADUNANZA DEL 4 DICEMBRE 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati e consegna pergamene agli Avvocati che hanno raggiunto i 30 anni di attività professionale

- Sono presenti gli Avvocati: Federica Angeli, Martina Aiello, Paola Annunziata, Maurizio Ansovini, Elena Armini, Nilia Aversa, Francesca Bersani, Virginia E. Maria Anna Braut, Stefano Cairolì, Filippo Cannizzaro, Emanuela Casciotti, Isabella Castiglione, Nicoletta Ceci, Maria Sara Derobertis, Alessandra De Rosa, Andrea Dorigo, Cristian Fragalà, Filippo Maria Frascchetti, Daniele Karrer, Francesca Macagni, Maria Massimiliana Martone, Michele Mastroianni, Sergio Merlina, Filippo Cannizzaro, Marco Micheli, Roberto Miraglia, Dario Morelli, Federica Moschella, Riccardo Narducci, Giovanni Meyr Pallone, Jolanda Palumbo, Maria Rosaria Pellegrino, Damiano Pezzotti, Graziella Piscopo, Jacopo Pisani, Giorgia Pomponi, Diletta Preziotti, Silvia Reda, Ferdinando Riccioni, Vincenzo Rienzi, Maria Valentina Ronchi, Anna Roscino, Chiara Saltelli, Chiara Samperisi, Marco Scialanga, Andrea Scordamaglia, Nicolangela Tino, Riccardo Trappolini, Giorgia Vaccaro, Stefania Valerii, Maria Paola Fatima Vitelli, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

- Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di attività professionale nell'anno 2014 (iscrizioni all'Albo nel 1982) nonché alcuni che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale che sono stati invitati a partecipare all'odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati.

Sono presenti gli Avvocati: Giuseppe Agosta, Franco Barbieri, Claudio Bargiacchi, Massimo Biffa, Carlo Bogino, Domenico Cartolano, Massimo Ciardullo, Massimo Guido Giulio Colozza, Costanzo Cordovani, Giorgio De Arcangelis, Giuseppe de Majo, Serapio Deroma, Marina Di Luccio, Leopoldo Facciotti, Alessandro Falconi Amorelli, Stefano Fiore, Luigi Alfonso Fischetti, Matteo Fusillo, Gianluigi Malandrino, Fabio Mariantoni, Ettore Mechilli, Maria Mechilli, Maurizio Oliva, Maria Teresa Paternoster.

Punto 7: invito Presidente e Vice Presidenti Commissione Esame Avvocato – Sessione 2014

- Vengono ammessi in Aula i Vice Presidenti effettivi e supplenti delle seguenti Sottocommissioni:

- Avv. Maria Livia Ferrazza, Vice Presidente supplente della **I Sottocommissione**;

- Avv. Guido Cecinelli e Avv. Giuseppe Scavuzzo, Vice Presidenti effettivo e supplente della **II Sottocommissione**;

- Avv. Domenico Ferrucci e Avv. Fulvio De Amicis, Vice Presidenti effettivo e supplente della **III Sottocommissione**;



- Avv. Vincenzo Maria G. Sepe e Avv. Enrico Pauletti, Vice Presidenti effettivo e supplente della **IV Sottocommissione**;
- Avv. Antonio Villani e Avv. Ciro Castaldo, Vice Presidenti effettivo e supplente della **V Sottocommissione**;
- Avv. Piero Biasiotti e Avv. Giovanni Castori, Vice Presidenti effettivo e supplente della **VI Sottocommissione**;
- Avv. Paolo M. Vitali De Bonda e Avv. Carlo Frutti, Vice Presidenti effettivo e supplente della **VIII Sottocommissione**;
- Avv. Ercole Rita e Avv. Luca Giraldi, Vice Presidenti effettivo e supplente della **IX Sottocommissione**;
- Avv. Sandro Alimonti e Avv. Marcello Bacci, Vice Presidenti effettivo e supplente della **X Sottocommissione**;
- Avv. Antonio Gargaruti e Avv. Giancarlo Viglione, Vice Presidenti effettivo e supplente della **XI Sottocommissione**.

Il Presidente Vaglio ringrazia tutti i presenti per la disponibilità ad accettare l'incarico di Componenti della Commissione di esame di avvocato per l'anno 2014, augura a tutti i Commissari di Esame buon lavoro, chiedendo il massimo impegno e collaborazione per il buon funzionamento dell'esame.

Il Consiglio porge il saluto ai presenti che si allontanano dall'Aula.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce sull'istanza pervenuta in data (omissis), prot. n. (omissis), dell'Avv. (omissis), difensore dell'Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede che venga revocata la misura della sospensione dall'esercizio della professione forense deliberata in data (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Riferisce, inoltre, che la misura cautelare è stata revocata il (omissis) con ordinanza del G.I.P. (omissis), in sostituzione della Dott.ssa (omissis), essendo venuto meno il concreto pericolo di recidiva, anche in ragione del decorso di un consistente arco temporale e della non particolare gravità dei fatti.

Il Consiglio, preso atto, revoca la sospensione già disposta ex art. 43 L.P.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Minghelli, in merito all'istanza di ricusazione presentata in danno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) da parte dell'Avv. (omissis) in relazione al procedimento (omissis) iscritto presso il medesimo Consiglio di (omissis), ora fasc. (omissis) iscritto, per competenza, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data (omissis);

- vista la comunicazione da parte del Presidente del Collegio, Avv. (omissis), con la quale l'istanza di ricusazione veniva comunicata a questo Consiglio, perché il numero dei consiglieri ricusati non permetteva al C.O.A. di (omissis) la decisione sull'istanza;

- vista la nota trasmessa dal Segretario del C.O.A. di (omissis) in data (omissis);



- stante la composizione effettiva del Collegio su cui pende istanza di ricusazione, composto dagli Avvocati (omissis);
- stante la pendenza, dedotta dall'istante del procedimento R.G. (omissis) dinanzi al Tribunale di (omissis) e l'azione di responsabilità dinanzi al Tribunale di (omissis), sezione civile, rubricata R.G. (omissis) che coinvolge i Consiglieri (omissis), cioè sei dei nove Consiglieri componenti il collegio giudicante;

premessso

- che i procedimenti indicati, R.G. (omissis), sono connessi a tematiche a vario titolo già presentate a questo Ufficio e offerte in decisione quali cause di astensione/ricusazione e pedissequamente rigettate come tali, nei precedenti dinieghi che, tra l'altro, erano relativi a Consigli e Collegi diversamente composti;
- che, comunque, in tal senso, nel corpo dell'istanza di ricusazione viene indicato anche a titolo di astensione/recusazione l'aver il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) ottenuto dal parte di quello di Roma i precedenti provvedimenti di rigetto della ricusazione i quali vengono considerati per il loro contenuto solo per sostenere che nel corpo degli stessi vi sia “un enunciato contenente fatti e circostanze inveritiere, difforme dalla realtà, e condito con espressioni ed epiteti non consoni alla funzione svolta”, senza che tale censura venga ulteriormente chiarita;
- che, comunque, i pochi elementi aggiunti non configurano la ricorrenza dei motivi ormai tipizzati ex art. 6, co. I, Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2;
- che, quali motivi ulteriori di astensione/ricusazione, l'istante adduce:
 - una richiesta di ricusazione impersonale verso tutti gli attuali componenti del Consiglio dell'Ordine di (omissis) per incompatibilità ambientale e legittima suspicione: richiesta che non può avere seguito e pregio in quanto i fascicoli penali e civili indicati a presupposto della stessa provengono nel medesimo istante. Così come, secondo il noto principio, chi contribuisce a creare una nullità non può dedurla, allo stesso modo, chi denuncia il proprio Giudicante in pendenza di un Giudizio, soprattutto a seguito delle archiviazioni conseguenti intervenute e –per assurdo– richiamate dallo stesso istante, non può addurre a prova di contrasto, incompatibilità ambientale o legittima suspicione ciò che lui stesso, peraltro senza riscontri giurisdizionali positivi, ha operato, perché in tal caso l'ordinamento consentirebbe a chiunque di scegliere i propri Giudicanti utilizzando impropriamente il diritto di agire o presentare querela;
 - un motivo di ricusazione contro il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti, tra l'altro dopo l'intervenuta archiviazione dei procedimenti indicati (R.G.N.R. (omissis));
 - un motivo di ricusazione contro il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti, tra l'altro dopo l'intervenuta archiviazione dei procedimenti indicati (R.G.N.R. (omissis), residuando la posizione del fascicolo (omissis) ma non facendo il Consigliere Segretario parte del Collegio Giudicante);
 - un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;



un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che il Consigliere non fa parte del Collegio Giudicante;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), cui viene unicamente contestato l'aver in precedenza autorizzato, mediante sottoscrizione di delibera, il procedimento per cui è oggi pendente istanza di ricusazione, elemento che non avrebbe rilievo neppure nell'ipotesi di accoglimento della presente istanza, perchè, all'epoca in cui venne rilasciata la suddetta autorizzazione, a fronte dei provvedimenti che rigettavano le precedenti istanze di astensione/ricusazione, era perfettamente legittima;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che il Consigliere non fa parte del Collegio Giudicante;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che il Consigliere non fa parte del Collegio Giudicante;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi relativi alla pendenza del procedimento R.G. N.R. (omissis) sub iudice e che, pur con un esito negativo, trattandosi di fattispecie meramente amministrativa, non necessariamente dimostrerebbe un malanimo, quanto piuttosto una errata valutazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per ritenere la ricorrenza delle cause di autorizzazione alla esenzione dai crediti formativi ai sensi della disciplina della L. 1992/104;

P.Q.M.

si rigetta l'istanza di legittima suspizione, incompatibilità ambientale e ricusazione, avanzata in generale e in relazione alle singole posizioni, per cui è stata correttamente dichiarata l'astensione,



rimettendo al Consiglio dell'Ordine di (omissis), nella richiamata composizione, la decisione sul procedimento dell'Avv. (omissis) n. (omissis), iscritto presso il medesimo Consiglio di (omissis).

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che sia comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

premessi che:

- l'Avv. (omissis) si è presentato spontaneamente e ha depositato una documentazione che contraddice in radice l'ipotesi formulata nella delibera di apertura del procedimento disciplinare;
- in particolare tale realtà si coglie in maniera indiscutibile:
- della lettera di incarico inviata dalla cliente (omissis) in data (omissis). In tale atto la Società ha fornito i dati identificativi del debitore, le istruzioni per l'eventuale ricsuzione, la indicazione delle fatture rimaste insolute ma non ha fatto alcun cenno ad un precedente incarico e, tantomeno all'Avv. (omissis);
- dalla dichiarazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) nella quale si attesta che l'Avv. (omissis) si era cancellato prima che l'Avv. (omissis) spedisce la lettera "incriminata" in quanto vincitore del concorso da notaio.
- Considerato che se fosse stato a conoscenza del documento prodotto successivamente (che, si ribadisce, smentisce in maniera assoluta che l'Avv. (omissis), pur a conoscenza della esistenza di una pregressa corrispondenza tra l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis), ciononostante si sarebbe rivolto al cliente di quest'ultimo) non avrebbe emesso la delibera di apertura del procedimento disciplinare, ma, al contrario, avrebbe adottato un provvedimento di archiviazione per l'assoluta infondatezza dell'accusa;

delibera

di revocare in autotutela la delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata nei confronti dell'Avv. (omissis) nell'adunanza del (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Scialla comunica che in data 2 dicembre 2014 è pervenuta la comunicazione del P.M. Dott. (omissis) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis), prot n. (omissis), che informava il Consiglio di aver disposto ai sensi dell'art. 103, IV co., c.p.p. per il proc. pen. n. (omissis), la perquisizione presso gli studi legali degli Avvocati (omissis).

Il Consigliere Scialla si è recato nello studio degli Avv.ti (omissis). Il primo ha presenziato alle operazioni da subito (ore 10.00) mentre l'Avv. (omissis) è sopraggiunto dopo le ore 12.00.

Il Consigliere Mazzoni si è recato nello studio degli Avv.ti (omissis) dove intorno alle 10,30 era già presente l'Avv. (omissis) mentre l'Avv. (omissis) è sopraggiunto alle ore 12. Durante la perquisizione sono stati acquisiti documenti presenti all'interno dello studio, ma non sono stati assunti provvedimenti di custodia personali.

Al riguardo il Consigliere Mazzoni comunica di aver ricevuto in data (omissis), dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri – Reparto Anticrimine di Roma 3° Sezione, l'ordinanza di applicazione di misure cautelari N. (omissis) R.G. Mod. 21 e (omissis) GIP emessa in data (omissis) dal Tribunale di Roma – Ufficio VI G.I.P. a firma del G.I.P., Dott.ssa (omissis), su



formato CD. Precisa che provvederà a depositare il suddetto materiale presso l'Ufficio Disciplina per l'inserimento nel relativo fascicolo.

Il Consigliere Scialla precisa altresì che non sono state emesse ordinanze custodiali o interdittive e che l'Avv. (omissis) ha chiesto di essere sentito a spontanee dichiarazioni nelle quali ha evidenziato la bontà del suo operato chiarendo gli aspetti della vicenda e chiedendo una pronta definizione del procedimento penale. Pertanto, non sussistendo ipotesi di convocazione ai sensi dell'art. 43 della Legge Professionale, propone l'apertura di una pratica di disciplina.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di disciplina.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e Avv. (omissis)
(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito dell'organizzazione dei festeggiamenti per il Santo Natale dell'Ordine e del brindisi che si terrà il giorno 11 dicembre p.v. presso il foyer del Gran Teatro Saxa Rubra di Roma, a partire dalle ore 19,00, prima dello spettacolo "Emozioni dal Mondo per un'Italia plurale", comunica l'ultimo preventivo proposto dai responsabili del catering nella struttura.

Al riguardo, osserva che:

- viene stabilito un costo pari ad euro (omissis) ad unità;
- con l'indicazione di un numero minimo di (omissis) coperti.

Visto il tempo ridotto per una soluzione alternativa e la somma non eccessiva, comunque inferiore a quelle che, in precedenza, venivano destinate a cene aperte a pochi eletti, sembra opportuno accettare e, allo stesso tempo, ribadire ai nostri iscritti l'invito ad intervenire con ulteriore singola mail.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti propongono di sottoporre ai responsabili del catering la limitazione a (omissis) coperti ad un costo non superiore ad euro (omissis).

Il Consiglio approva tale ultima proposta e, non appena ricevuta la conferma, delibera di inviare a tutti i colleghi una email con l'invito a partecipare al brindisi dell'11 Dicembre 2014 alle ore 19,00 presso il Gran Teatro di Saxa Rubra di Roma prima dello spettacolo "Emozioni dal Mondo per un'Italia plurale". Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli comunica le iniziative culturali realizzate insieme all'archeologa (omissis) per il mese di Gennaio 2015, ai fini dell'autorizzazione alla loro pubblicazione sul sito dell'Ordine e dell'invio di mail a favore di tutti gli iscritti.



Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli rendono noto che il giorno 9 dicembre 2014, alle ore 18,00 si terrà un incontro/una visita guidata presso la Galleria Michelangelo di Roma sul tema: “Roma, ceramiche d'arte e vini per Sicilia ‘Terra di colori, profumi e nettari’”, al quale, oltre al Progetto Cultura e Spettacolo dell'Ordine, parteciperanno la Dott.ssa Solveig Cogliani e di Claudia Alliata di Villafranca.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e dispone l'invio della mail ai Colleghi.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data (omissis), espone al Consiglio dell'Ordine la seguente fattispecie.

Da oltre trent'anni l'Avv. (omissis) assiste una Cliente per le questioni giudiziali ed extragiudiziali che nel corso del tempo hanno interessato la stessa. Nel 2013, detta Cliente ha chiesto all'Avv. (omissis) di assistere sia lei che una sua sorella in una questione di natura successoria che vedeva coinvolti tutti i di lei fratelli e che aveva ad oggetto l'assistenza nella gestione della comunione ereditaria relativa ai beni pervenuti agli stessi per successione dei genitori.

L'Avv. (omissis) rappresenta, quindi, che dopo aver accettato l'incarico per le predette due sorelle, ha poi accettato l'incarico anche di un ulteriore fratello, rimanendo pertanto “*non coinvolta*” la quarta ed ultima sorella.

Durante lo svolgimento del mandato (stragiudiziale), a causa di dissapori insorti tra le due sorelle assistite ed il fratello, quest'ultimo ha comunicato all'Avv. (omissis) la revoca dell'incarico.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) si rivolge al Consiglio dell'Ordine per avere un parere sulla sussistenza o meno di una eventuale incompatibilità tra la revoca ricevuta da uno degli assistiti e la prosecuzione dell'incarico in favore delle altre assistite, così come evidenziatogli dall'ex cliente.

L'Avv. (omissis) evidenzia che, in ogni caso, nelle more della risposta e nel dubbio sull'esistenza di detta incompatibilità, ha consigliato alle proprie assistite di nominare altro legale, con contestuale ulteriore richiesta al Consiglio dell'Ordine, in merito alla “*astensione e conseguentemente alla rinuncia all'incarico per incompatibilità*”, alla luce dell'art. 37 del Codice Deontologico.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura Deontologica

Considerato che:

- le ipotesi di “conflitto di interessi” sono disciplinate nel Codice Deontologico Forense del 1997 (attualmente vigente) dall'art. 37 “conflitto di interessi” e nel Nuovo Codice Deontologico Forense (che entrerà in vigore il 15.12.2014) dall'art. 24 “conflitto di interessi”;

osserva

che, con il Nuovo Codice Deontologico Forense, è stata confermata l'interpretazione ed applicazione fatta dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense 1997, con estensione dei casi di obbligo di astensione da parte dell'Avvocato dal prestare attività professionale, ritenuto sussistente non solo quando questa “determini” un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente con lo svolgimento di altro incarico, ma anche quando tale “conflitto” sia anche solo potenziale, tant'è che l'art. 37 del Codice Deontologico Forense 1997 prescrive che “*L'avvocato ha l'obbligo di astenersi*”



dal prestare attività professionale quando questa **determini** un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico” mentre l’art. 24 del Nuovo Codice Deontologico Forense prescrive che “l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa **possa determinare** un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”;

- tale interpretazione ed applicazione delle norme deontologiche in tema di “conflitto di interessi” trova ulteriore conforto nella Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo (adottata nella sessione plenaria del CCBE – Consiglio degli Ordini Forensi Europei) che detta il **Principio della prevenzione dei conflitti di interesse**: “Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l’avvocato deve evitare i conflitti di interesse. Pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l’avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l’avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d’interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell’incarico, l’avvocato dovrà abbandonarlo”;

- la Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo precisa che “tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà”;

- con espresso riferimento agli obblighi inerenti i principi di riservatezza e lealtà, si evidenzia che sull’avvocato incombe il dovere -oltre che il diritto- di mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano state fornite dal cliente e dalla parte assistita nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato e che tale obbligo va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, o comunque concluso, rinunciato o non accettato (art. 28 Nuovo Codice Deontologico Forense) e che sussiste “conflitto di interesse” in ogni caso in cui l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico;

ritiene

pertanto, che l’Avv. (omissis), fermo l’obbligo di riserbo e segreto professionale in ordine a quanto appreso in forza dell’incarico conclusosi a seguito di revoca, debba valutare la sussistenza di un conflitto di interessi -anche potenziale- tra le due sorelle ancora dallo stesso assistite ed il di loro fratello quale ex cliente ed assumere le conseguenti determinazioni in ordine all’eventuale obbligo di rinuncia all’incarico per sopravvenuta incompatibilità, nel rispetto delle norme deontologiche e dei principi sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità, come studio legale, di fare da sponsor ad una scuola di motocross per bambini nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Federazione motociclistica italiana grazie alla quale i corsi per i bimbi sono gratuiti.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia;

osserva

- l’art. 10, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, *inter alia*, recita: “è consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle



- eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti...In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”;*
- il medesimo articolo dispone, altresì, che *“la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive”* aggiungendo che *“in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”* e che *“l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare”;*
 - l'articolo 5 del vigente Codice Deontologico Forense, rubricato *“Doveri di probità, dignità e decoro”*, precisa che *“L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”;*
 - lo stesso concetto viene ribadito nell'art. 9 del nuovo Codice Deontologico Forense, che entrerà in vigore il 15 dicembre 2014, rubricato *“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”*, laddove stabilisce che *“l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”;*
 - nella fattispecie *de qua* rileva, altresì, l'articolo 17 del vigente Codice Deontologico Forense rubricato *“Informazioni sull'attività professionale”* secondo cui *“l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale”* specificando che *“quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione”;*
 - a mente, inoltre, dell'articolo 17 del nuovo Codice Deontologico Forense, rubricato *“Informazione sull'esercizio dell'attività professionale”*, *“E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”*, aggiungendo che *“le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”* e che *“in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”;*
 - l'articolo 19 del vigente Codice Deontologico Forense rubricato *“Divieto di accaparramento di clientela”* vieta *“ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”*, specificando al III canone complementare del suddetto articolo che *“è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;*
 - identico concetto viene ribadito all'articolo 37 del nuovo Codice Deontologico Forense il quale dispone che *“l'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro”* e che *“è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;*
 - sul punto, la Corte di Cassazione civile, Sezioni unite, con la sentenza n. 14368 del 10 agosto 2012 (conf. *ex multis* a Cass. SS.UU. n. 23278 del 18 novembre 2010 e Cass. SS.UU. n. 23020 del 7 novembre 2011), ha affermato che: *“in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la*



pubblicità informativa finalizzata all'acquisizione della clientela costituisce illecito...ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione”;

- in più occasioni il Consiglio Nazionale Forense, (ad es. nella sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152) ha affermato che l'abrogazione delle disposizioni che non consentivano la c.d. pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, non ha affatto abrogato quelle che puniscono comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in quanto precede.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, con missiva pervenuta in data (omissis), in merito all'opportunità di deporre in qualità di testimone, rendendo note circostanze apprese nell'espletamento del mandato difensivo, in un procedimento penale a carico di soggetti che lo stesso aveva assistito fino al (omissis), data in cui aveva rinunciato al mandato, a fronte della dizione normativa dell'art. 58 Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udità la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

- L'art. 58 Codice Deontologico Forense relativo alla testimonianza dell'avvocato stabilisce che: *“Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”*.

- Tale disposto normativo è stato confermato, con alcune modifiche, dalla riforma del Codice Deontologico, nell'art. 51 “la testimonianza dell'avvocato”, di cui si riporta il testo: *“L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”*.

Si riporta, per completezza, il testo dell'art. 200 c.p.p. relativo al segreto professionale anche dell'avvocato: *“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria”*.

Pertanto,

ritiene

che, tenuto conto che non sono state indicate, nemmeno in forma generica, le circostanze su cui verte la testimonianza, l'avvocato dovrà attenersi al principio deontologico esplicitato, valutando, dopo



ciascuna domanda, di avvalersi del segreto professionale qualora la risposta abbia ad oggetto l'attività professionale svolta nell'interesse dei soggetti prima assistiti.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in merito al comportamento da assumere in ordine alla liquidazione di propri compensi e, segnatamente, se possa concludere con il proprio cliente, senza incorrere in responsabilità disciplinari, una transazione che preveda il pagamento di spettanze professionali relative a plurimi giudizi, la cessione di parte di una *res litigiosa*, nella specie la somma portata da un decreto ingiuntivo opposto, con riferimento al quale l'istante è, ovvero, è stato difensore costituito per il medesimo assistito quale parte opposta.

In particolare l'istante nella propria richiesta di parere ha prospettato una articolata, complessa premessa in cui specifica:

- di aver concluso con il proprio cliente, nell'aprile del (omissis), una scrittura con la quale gli veniva conferito mandato per l'assistenza in non ben specificate "*n. 12 posizioni*";
- di aver determinato in detta scrittura i relativi compensi nella misura media prevista dal D.M 55/2014 da liquidarsi, in caso di esito positivo di ciascuno dei giudizi, inderogabilmente, fino a concorrenza del 20% dei crediti effettivamente riscossi dal cliente;
- che tra gli incarichi previsti dall'accordo di cui sopra era compresa pure la difesa nell'ambito di una esecuzione immobiliare promossa dal proprio assistito in forza di decreto ingiuntivo ottenuto da altro legale;
- di aver provveduto alla costituzione nel giudizio di opposizione al decreto suddetto senza aver, sostanzialmente, spiegato alcuna attività difensiva;
- di aver rinunciato o di essere in procinto di rinunciare a tutti i mandati conferitigli;
- di aver ricevuto, dal medesimo cliente, mandato per la difesa in ulteriori giudizi, diversi da quelli indicati nella scrittura sopra citata, per i quali non ha percepito alcun compenso e per i quali è pure in procinto di rinunciare all'incarico.

Specifica, infine, in contraddizione con quanto rappresentato nella stessa richiesta di parere, che "*l'attività che sarebbe remunerata è diversa da quella da altri prestata nella quale si controverte della res litigiosa, avendo l'Avv. (omissis) ricevuto mandato solo per assistere il Cliente in un giudizio di esecuzione previamente instaurato ai fini della riscossione del credito e nel quale, pure, depositerà rituale rinuncia al mandato*"

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia,

Osserva

- Nello svolgimento del mandato conferitogli l'Avvocato è obbligato a tenere comportamenti che siano informati ai doveri di probità, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza così come previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del vigente Codice Deontologico e dall'introducendo art. 9 del Nuovo Codice Deontologico.

La regola deontologica del vigente art. 45 "Accordi sulla definizione del compenso" stabilisce: "*E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile*".



L'art. 25 del codice deontologico di imminente entrata in vigore, intitolato "Accordi sulla definizione del compenso", stabilisce "*1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi*".

L'art. 25 testè citato, al comma 1, mutua la previsione di cui all'art.13 della legge n. 247/2012, richiamando il limite del compenso od acconto "manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere"; il comma 2 riproduce, anche letteralmente, il comma 4 del citato art.13 in tema di patto di quota lite. La nozione di "patto di quota lite", risulta oggi disciplinata dal combinato, da una parte, del citato comma 4 dell'art.13 e, dall'altra, del comma 3 dello stesso articolo per il quale la pattuizione dei compensi è ammessa anche "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". Non sussistono dubbi sull'attualità del divieto di un compenso rappresentato da una parte dei beni o crediti litigiosi, nonché sul divieto di un compenso che si rapporti, percentualmente, ed a consuntivo, al risultato ed all'esito della lite (con ciò trasformandosi il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo con eliminazione, altresì, di ogni connotato aleatorio); diversamente appare oggi consentita la determinazione del compenso a percentuale parametrata su quello che risulta essere il valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Devono in ogni caso essere richiamati i generali divieti imposti dall'art 1261 c.c. comma 1, che testualmente statuisce: "*I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni*".

La dottrina e la giurisprudenza di Legittimità hanno infatti evidenziato come si tratti di un limite che opera esclusivamente con riferimento alla res litigiosa.

Per "diritti sui quali è sorta contestazione", è pacifico, devono intendersi i diritti che -al momento del perfezionamento della fattispecie traslativa di cui agli artt. 1260 e ss. c.c.- costituiscono oggetto di domanda giudiziale o che sono comunque oggetto di una controversia, anche se concernente solo questioni processuali o esecutive mentre nessun rilievo -ai fini dell'invalidità ex art. 1261 c.c. della cessione- può attribuirsi al sorgere della controversia, relativamente al credito ceduto, in epoca successiva al perfezionamento del negozio di cessione.

I limiti temporali di operatività del divieto di cui all'art. 1261, comma 1° c.c. sono da ravvisare nell'instaurazione della controversia per cui le persone indicate da detta norma possono validamente rendersi cessionarie di diritti contestati prima che la relativa controversia sia portata all'esame dell'autorità giudiziaria e successivamente alla definizione del procedimento con la pronuncia della sentenza definitiva (Cass. Civ. n. 11144/2003 e n. 1319/1984).



Il divieto posto dalla norma a carico degli avvocati si spiega con l'esigenza di garantire il corretto e professionale svolgimento della funzione difensiva.

L'articolo 1261 c.c., comma 2, pure citato dall'istante, richiede espressamente, ai fini dell'inoperatività del divieto di cessione del credito stabilito nel primo comma, non soltanto che a fondamento della cessione vi sia un intento solutorio ma anche che il pagamento riguardi un debito preesistente tra cedente e ceduto.

Nella specie deve poi rilevarsi che lo stesso istante ha affermato, al punto n. 4 della premessa della propria richiesta di parere, di essersi comunque costituito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo portante il credito che sarebbe oggetto della cessione satisfattiva della attività professionale asseritamente prestata.

Inoltre, si evidenzia che la deroga prevista dal II comma dell'art. 1261 si applica esclusivamente quando il credito risulti dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Atteso tutto quanto sopra,

ritiene

che –ferma la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni sopra riportate, evitando così comportamenti contrari ai doveri imposti dal codice deontologico e dalla legge professionale nei rapporti con la parte assistita– non sia possibile per questo Consiglio esprimere pareri preventivi rispetto a ciò che potrebbe formare oggetto di conoscenza del medesimo Consiglio in altra sede.

Audizione Avv. (omissis) - parere n. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di aver incontrato il Dirigente dell'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti di Roma, Dott. Fabrizio Marocci, per confrontarsi sulla disposizione relativa alle nuove normativa sulle Esecuzioni introdotta dal D.L. 132/14, convertito in L. 162/14.

A seguito della previsione della consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario al difensore tanto del titolo e del precetto che dello stesso atto di pignoramento in originale, così come previsto dalla nuova formulazione degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta normativa, e cioè dall'11 dicembre 2014, l'U.N.E.P. ha disposto che il ritiro degli atti potrà essere effettuato solo dall'avvocato titolare della ricevuta di deposito ovvero da altra persona munita di delega scritta contenente le indicazioni prescritte nell'apposito avviso.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti specificano che tale disposizione è stata assunta a tutela proprio del creditore procedente, al fine di evitare la possibilità di smarrimento degli atti in originale, necessari per la successiva iscrizione a ruolo del pignoramento da parte dell'avvocato.

Il Consiglio, in considerazione dell'importanza delle nuove modalità di ritiro degli atti di esecuzione stabilite dall'U.N.E.P., dispone che il presente verbale, unitamente all'allegato avviso, sia pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso a mezzo email a tutti gli iscritti, dichiarando la delibera immediatamente esecutiva.



– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, in riferimento a quanto già deliberato nell’adunanza del 16 ottobre 2014 relativamente alla terza edizione della Cerimonia per la premiazione agli Iscritti che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale fissata per il 10 gennaio 2015, ore 10,00, ricordano che, per la realizzazione dell’evento, sono necessari:

- servizio fotografico dell’intera Cerimonia e stampa di 20x30 professionali su carta fotografica Kodak (fino a 200 copie);
- servizio di allestimento Aula Avvocati con noleggio di n. 300 sedie;
- servizio di allestimento impianto audio/video e assistenza tecnica;
- servizio di catering per un rinfresco da offrire ai presenti invitati.

Il Consiglio delibera di affidare tali incarichi alle società che sono state selezionate per la Cerimonia Solenne del 13 dicembre 2014, avendo le stesse già offerto un costo competitivo ed essendo perfettamente a conoscenza delle necessità relative all’evento.

– Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto deliberato nell’adunanza del 15 maggio 2014, comunica di avere esercitato la delega conferitagli dal Consiglio al fine di accertare il numero degli incarichi assegnati negli ultimi 5 anni ai Consiglieri in carica dalla Presidenza del Tribunale di Roma (arbitrati) e dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma (curatele).

Riferisce di aver inviato specifica richiesta in tal senso al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bresciano e al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Dott.ssa Giovanna Russo in data (omissis).

Il Presidente Bresciano ha trasmesso in data (omissis) i tabulati richiesti omettendo però di indicare i valori degli incarichi assegnati.

A seguito di ulteriore specifica istanza del (omissis), volta a conoscere i valori degli arbitrati in cui erano stati nominati Consiglieri in carica, la Dott.ssa (omissis), ha comunicato di poter attestare con esattezza solo quelli assegnati dal (omissis), data da cui è responsabile dell’ufficio, e che pertanto non è in grado di riferire per quegli incarichi che qui interessano.

Dall’esame della documentazione pervenuta risulta che gli unici Consiglieri attualmente in carica che hanno ricevuto incarichi come Curatore o Arbitro dal Tribunale sono il Consigliere (omissis) ed il Consigliere (omissis) e più precisamente:

(omissis)

Il Presidente Vaglio conferma che nessuno degli altri Consiglieri in carica hanno accettato incarichi dal Presidente del Tribunale o dalla Sezione Fallimentare, così come imposto dal Presidente Vaglio all’inizio della corrente consiliatura. Invita perciò il Consigliere (omissis) ad evitare per il futuro di affermare sui social network alludendo al Presidente Vaglio e agli attuali Consiglieri, che, “... al contrario di altri, non ho bisogno della carica di Consigliere per procacciarmi incarichi”.

Il Consigliere (omissis), premesso di essere lieta del fatto che i post pubblicati sulla propria bacheca costituiscano oggetto di interesse da parte di chi –non avendo l’amicizia sul social network in questione– evidentemente ne delega a terzi il controllo, precisa che il senso della frase –della quale effettivamente riconosce la paternità– è stato equivocato, forse a causa delle difficoltà espressive della medesima Consigliere (omissis) in ordine alle quali fa ammenda.

Affermando infatti di “non aver bisogno della carica di Consigliere per procacciarsi incarichi”, intendeva riferirsi non già agli incarichi pubblici (che non hanno mai costituito oggetto della propria



attenzione e di cui non si occupa neanche nell'attività professionale) ma agli incarichi professionali privati. Più chiaramente, affinché il proprio criptico dire risulti più intellegibile per tutti, il senso della frase voleva essere questo: "C'è chi ha, da anni, una intensa e soddisfacente attività professionale che desidera crollare con la carica di Consigliere dell'Ordine. C'è chi invece intravede –sempre a stretto ed esclusivo parere del Consigliere (omissis)– nel ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine, un'opportunità per elevare ed incrementare –attraverso la visibilità che ne deriva– la propria attività professionale".

Ciò premesso il Consigliere (omissis) non ritiene di dover evitare alcunchè né di raccogliere inviti di sorta, ritenendosi libera di pubblicare sulla propria bacheca ciò che più le aggrada.

Il Consigliere (omissis), ormai dovrebbe essere abituato alla "persecutio" che i Consiglieri di minoranza subiscono dal Presidente Vaglio dal marzo 2012.

Esso Consigliere (omissis) –come pure il Consigliere (omissis)- ha ricevuto l'ennesimo esposto dall'Ordine di (omissis), dall'Avv. Vaglio, per una risibile contestazione di presunta "inoperosità". Oggi, poi, si trova una comunicazione –dal sapore chiaramente ostile e strumentale- dove si rappresenta pure un commento "pessimo" nei confronti del Consigliere (omissis), per incarichi di ufficio.

Il Consigliere (omissis) precisa che gli incarichi –richiamati dall'Avv. Vaglio- sono stati conferiti dal Presidente della Fallimentare su preghiera dello stesso a seguito delle dimissioni del precedente Curatore –Avv. (omissis)- che aveva avuto una fortissima diatriba, con denunce ed esposti, con un Giudice delegato della Sezione ed Esso Consigliere (omissis) si è occupato di chiudere le procedure di fatto già definite dal Curatore dimesso Avv. (omissis). Esso Consigliere (omissis) non solo non ha ottenuto alcun compenso per tale attività, ma, oggi, è ancora in attesa della refusione delle spese anticipate. Alla prossima adunanza il Consigliere (omissis) porterà copia dei decreti con motivazione/sostituzione Curatore e chiede che vengano messe a verbale. Per quanto riguarda i procedimenti arbitrali in questione, quattro di essi riguardano clausole compromissorie afferenti a risoluzione di rapporto di statuto di studi legali, uno anglosassone, e studi di fiscalisti e commercialisti.

Ciò posto –per verità- Esso Consigliere (omissis) si è sempre occupato di Diritto Civile, Societario, Fallimentare e non ritiene –senza falsa modestia- di aver mai avuto bisogno della carica consiliare per la propria attività professionale e ritiene la frase sul Consigliere (omissis) gravemente diffamatoria.

Il Consigliere (omissis) chiede, vista la comunicazione di strumentale scopo polemico dell'Avv. Vaglio, ad esso Avvocato Vaglio quante "nomine" da Presidente di Collegio Arbitrale e/o Arbitro ha avuto dopo il 1° marzo 2012, ovvero dopo l'insediamento quale Presidente. Dai "rumors" che si ascoltano in Tribunale, non poche. Sicuramente sarà stata per esso Presidente Vaglio, una nuova stimolante esperienza professionale, differente dalla attività precedentemente svolta dall'Avv. Vaglio, esperto in altra materia giuridica, priva di clausola compromissoria o di requisiti ex art. 810 c.p.c.

Conclude Esso Consigliere (omissis) ribadendo di non aver avuto nessun incarico né dal Presidente del Tribunale né dal Tribunale Fallimentare nell'attuale triennio come peraltro risulta dalla lista prodotta dall'Avv. Vaglio.

Il Presidente Vaglio rileva che in sede di adunanza del 15 maggio 2014 il Consigliere (omissis) aveva dimenticato di comunicare al Consiglio gli incarichi ricevuti dal Presidente del Tribunale, nonostante ciò fosse stato chiesto espressamente a tutti i Consiglieri. In ogni caso, non raccoglie le



provocazioni del Consigliere (omissis) su questioni totalmente inconferenti rispetto a quella in dibattito, ribadendo di non avere mai accettato incarichi dal Presidente del Tribunale dal 2008, da quando cioè è diventato per la prima volta Consigliere dell'Ordine.

Inoltre il Presidente Vaglio nota come il Consigliere (omissis) tenda a sottrarsi alla domanda spostando il tiro dagli arbitrati ottenuti grazie alla carica ricoperta rispetto a quelli normalmente effettuati da qualsiasi professionista si occupi di tale specifica attività professionale. Lo invita quindi, ancora una volta, a spiegare i motivi che lo indussero ad accettare gli incarichi arbitrati dal Presidente del Tribunale, cosa che né il Presidente Vaglio, né alcuno dei suoi Consiglieri ha mai fatto.

In ogni caso, può dire con assoluta serenità e senza tema di smentita di avere ricoperto la carica di arbitro o di Presidente di Collegio arbitrale molte più volte prima di diventare Presidente del Consiglio dell'Ordine di quanto sia avvenuto in questi ultimi tre anni, trattandosi di attività professionale specifica dallo stesso svolta fin dagli anni '90.

Infine per quanto attiene alle allusioni circa esposti od altro, il Presidente Vaglio ritiene che il Consigliere (omissis) si riferisca alla segnalazione all'Ordine di (omissis) da parte del Consiglio, quale atto dovuto, del rifiuto del Consigliere (omissis) e del Consigliere (omissis) fin dall'inizio della presente consiliatura di istruire le pratiche di disciplina, tant'è che essi non ne hanno sottoposta nemmeno una al Consiglio per la definizione, dovere che invece attiene funzionalmente alla carica ricoperta.

Il Consigliere (omissis), preso atto delle notizie comunicate dal Presidente del Tribunale in ordine agli incarichi conferiti al Consigliere (omissis), si limita a precisare che negli anni in cui ha rivestito la carica di Presidente o di semplice Consigliere ha sempre rifiutato decisamente la proposta di assumere incarichi retribuiti connessi alla carica. Sottolinea in particolare che in tutti questi anni ha rifiutato di essere nominato presidente di collegi arbitrati ancorchè ciò fosse previsto dalle clausole compromissorie inserite nei contratti.

Aggiunge che lo stesso atteggiamento ha sempre assunto nei confronti del Presidente (omissis) pur essendo con quest'ultimo in rapporti ottimali.

Il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Santini, Nicodemi, Scialla, Mazzoni e Bolognesi ribadiscono di non avere mai ricevuto né accettato incarichi dal Presidente del Tribunale o dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma da quando sono stati nominati Consiglieri.

Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente verbale nella sezione del sito destinata alla trasparenza, trattandosi di questioni di interesse generale per l'Avvocatura romana sulle quali ciascun iscritto potrà liberamente formare il proprio convincimento.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini comunicano di avere elaborato, unitamente ai membri del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione la **RASSEGNA DI NORMATIVA E GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE sui DIRITTI DEI MINORI** e chiedono che venga pubblicata come allegato della rivista "TEMI ROMANA", pubblicata sul sito web dell'Ordine ed inviata ai colleghi tramite newsletter.

La (omissis) ha proposto la pubblicazione dell'allegato alla rivista "TEMI ROMANA" senza alcun costo per l'Ordine.

Il Consiglio approva e apprezza l'iniziativa, considerata la proposta ovviamente conveniente in quanto non comporta costi per l'Ordine.



– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti rappresentano che il giorno 4 dicembre 2014 si è riunita la Commissione per la selezione dei preventivi di spesa per le operazioni elettorali con votazione elettronica, come da delibera consiliare dell’adunanza del (omissis), composta dai Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componente) e (omissis) (Componente Supplente).

Al termine della riunione la Commissione aggiudica la selezione all’offerta pervenuta dalla Società (omissis) per euro (omissis) oltre IVA, come da verbale allegato. La (omissis) ha peraltro anche offerto di abbassare ad euro (omissis) oltre IVA l’intero costo per la procedura di votazione elettronica.

Il Consiglio approva, considerata anche l’ulteriore riduzione apportata dalla Società (omissis) rispetto alla originaria proposta da euro (omissis) oltre IVA ad euro (omissis) oltre IVA. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dagli Avv.ti (omissis) una lamentela per non essere ancora state predisposte le motivazioni della decisione del (omissis) nel procedimento disciplinare n. (omissis) (Relatore il Consigliere Stoppani) nei confronti degli Avvocati (omissis), sanzionati con sei mesi di sospensione dall’attività professionale.

Il Presidente Vaglio, pur in assenza del Consigliere Stoppani, la sollecita formalmente a depositare in Segreteria dell’Ufficio Disciplina la motivazione della decisione di cui sopra, essendo dovere di ciascun Consigliere concludere i procedimenti in tempi ragionevoli.

Con l’occasione raccomanda anche a tutti gli altri Consiglieri di depositare le motivazioni di tutti i procedimenti dei quali non hanno sottoposto al Consiglio le motivazioni delle sentenze.

Il Consiglio si associa e dispone che la presente delibera sia trasmessa immediatamente a mezzo PEC al Consigliere Stoppani ed ai Consiglieri assenti che abbiano ancora delle decisioni da depositare.

- Il Presidente Vaglio ricorda che nell’adunanza del (omissis) il Consiglio invitava il Consigliere Stoppani a produrre tutti i verbali delle riunioni del Progetto “Appalti degli Enti pubblici”, relativi alle modalità di formazione dell’elenco dei Commissari di gara pubblicato sul sito istituzionale nonché la relazione dallo stesso Consigliere Stoppani promessa.

Purtroppo a tutt’oggi il Consigliere Stoppani non ha ancora adempiuto.

Il Consiglio invita il Consigliere Stoppani all’immediato deposito presso la Segreteria di tutti i verbali delle riunioni del Progetto “Appalti degli Enti pubblici”, relativi alle modalità di formazione dell’elenco dei Commissari di gara pubblicato sul sito istituzionale, nonché una analitica relazione, disponendo che la presente delibera sia immediatamente comunicata a mezzo pec al Consigliere Stoppani.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di avere incontrato in data odierna il Presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per individuare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace, già più volte affrontate dal Consiglio, in particolare nelle recenti delibere del 7 ottobre 2014 (all. n. 1), del 6 novembre 2014 (all. n. 2) e del 20 novembre 2014 (all. n. 3). A tali delibere ha fatto anche seguito



una missiva spedita dal Presidente Vaglio al Presidente del Tribunale e ad altre cariche interessate della vicenda (all. n. 4)), con la quale si ribadiva la illegittimità della pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace con un ritardo di oltre due anni ma con il deposito retrodatato a quello della minuta, con violazione del diritto di difesa poiché al momento dell'inserimento della stessa sentenza nel sistema SIGP –rendendola solo in quel momento ostensibile alle parti- il termine per l'appello era già abbondantemente scaduto.

A seguito dell'incontro del 4 dicembre 2014, la Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace si è impegnata a predisporre una circolare di chiarimento che stabilisca i seguenti principi:

- per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP;
- per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l'obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva;
- per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell'apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere.

Rimarranno escluse da tale previsione le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell'art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell'udienza benché l'inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l'unica possibilità per la rimessione in termini per l'appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l'udienza.

Il Consiglio dispone di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale e di trasmetterla a mezzo email a tutti gli iscritti, unitamente al testo dell'emananda circolare dell'Ufficio del Giudice di Pace. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Valentina Ansalone, Massimiliano Cappa, Altobella Cattani, Anna Maria Cenere, Romualdo Cordelli, Leonardo Di Marco, Massimiliano Floriani, Danilo Giancani, Maria Ida Leonardo, Marco Marinelli, Tindaro Ruvolo, Delfo Maria Sambataro, Graziella Maria Scarcella, Ester Sciplino,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto in data 26 novembre 2014 dalla Presidenza dell'O.U.A. il comunicato stampa avente ad oggetto la legge di stabilità 2015, dai titoli: “Legge di Stabilità, OUA: no a un altro aumento del contributo unificato. Deve essere un diritto poter avere giustizia – Sì al credito di imposta per negoziazione e arbitrato ma con i fondi del settore che sono sufficienti” e “l'OUA chiede un incontro urgente con il Ministro Orlando. Sul tavolo anche le



anticipazioni sul DDL competitività”. Nel testo, l’O.U.A. esprime preoccupazione per la presentazione di un emendamento alla legge di stabilità (in Commissione Finanze alla Camera) che prevederebbe un aumento del contributo unificato al fine di definire un credito di imposta per negoziazione assistita e arbitrato. Il Presidente Casiello afferma che “il credito di imposta per negoziazione assistita e arbitrato è necessario, ma non tartassando i cittadini: le risorse ci sono e le produce lo stesso settore giustizia, che ha un saldo attivo che può essere utilizzato per potenziare questi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Come fatto, a suo tempo, per favorire la mediazione obbligatoria”. Inoltre, chiede un incontro urgente con il Ministro Orlando sia sulla questione più generale dei costi di accesso alla giustizia (necessità di ridurli), sia per avere un chiarimento in relazione alle continue anticipazioni sul “DDL concorrenza”, che sembra “voler riportare indietro le lancette della storia, affossando quanto ottenuto faticosamente con la legge forense, ma anche il clima di dialogo di questi mesi con l’Avvocatura”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Tribunale Civile Ordinario di Roma – Sezione IV Bis Civile, pervenuta in data 27 novembre 2014, con la quale il Presidente della Sezione, Dott. Mario Bertuzzi, visto l’art. 16 bis, co. 2 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che, ai fini della fissazione della data dell’udienza per l’assegnazione o la vendita, il deposito del titolo esecutivo da parte del creditore precedente possa essere assolto anche con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, mediante la trasmissione di copia conforme del titolo esecutivo accompagnata dalla attestazione del difensore della sua conformità all’originale. Resta ferma l’assoluta necessità, sulla base della attuale disciplina normativa, ai sensi dell’art. 488, co. 2, c.p.c., del deposito del titolo esecutivo in originale ai fine dell’adozione del provvedimento di assegnazione o di vendita fin dalla prima udienza.

Il Presidente Vaglio ricorda che la questione era già stata oggetto del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Presidente Bertuzzi alcune settimane orsono e che la nuova normativa conferma quanto già in esso previsto.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall’Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da “(omissis)” a “(omissis)”.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall’Avv. (omissis), difensore del Signore (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da “(omissis)” a “(omissis)”.

Il Consiglio approva.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dalla Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: “procedimento ex art. 333 c.c. in merito alla adozione del figlio minore” a “procedimento ex art. 333 c.c. sull'esercizio della responsabilita' genitoriale”.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio territoriale di Albano Laziale, a favore del Signor (omissis)

Il Consiglio

- considerato che il Signor (omissis) ha superato il reddito di E. (omissis) previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata il (omissis) a favore del Signor (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza della Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale chiede di rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha comunicato che l'anno 2013 ha superato il reddito di €. (omissis) previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis) prot. n. (omissis) dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio territoriale di (omissis), a favore della Signora (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) ha superato il reddito di E. (omissis) previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata (omissis) e n. (omissis) deliberata il (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza del Signor (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale chiede di rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis).

Il Consiglio

- considerato che il Signor (omissis) ha comunicato che per l'anno (omissis) ha superato il reddito di €. (omissis) previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca



l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa a favore del Signor (omissis).

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Cagliari in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Lecce in data (omissis), a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Trento in data (omissis), a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Catanzaro in data (omissis) a seguito della domanda presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalle Corti di Appello di Bologna, L'Aquila, Napoli e Salerno, in data (omissis), a seguito della domanda presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuta in data (omissis) la proposta del Dott. (omissis), a seguito dei colloqui intercorsi con il Consigliere Cassiani, Capo redattore delle riviste "Temi Romana" e "Foro Romano", relativa al servizio di illustrazione di tali prodotti editoriali dell'Ordine, quantificando il costo per la realizzazione di illustrazioni di volta in volta richieste, in euro (omissis) oltre gli oneri di legge.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in relazione alla convocazione disposta all'adunanza del (omissis), rappresenta di avere ricevuto in data (omissis) la nota allegata del Funzionario del (omissis),



Signora (omissis) dalla quale si evince che nessuna ulteriore attività relativa all'esecuzione dei provvedimenti di sospensione per morosità è stata adottata successivamente a quanto già comunicato dal medesimo Consigliere Tesoriere il (omissis).

Il Consiglio dispone la nuova convocazione del Funzionario, Signora (omissis) all'adunanza (omissis), alle ore (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito ad una richiesta contributiva di euro (omissis) formulata dall'Avv. (omissis) per un evento formativo sulle "Nuove insidie della criminalità organizzata e transfrontaliera. Il Pubblico Ministero Europeo. La tutela dei diritti fondamentali" organizzato dall'Associazione Donne Giuriste Italia, oltre il patrocinio nella pubblicazione dell'evento sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio, come da prassi consolidata, concede il solo patrocinio e dispone la pubblicazione sul sito, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti, delibera di erogare (n. 10) sussidi a titolo di assistenza le seguenti somme:

(omissis)

Assistenza-Cassa di Previdenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 60.000,00 ai N.7 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo.

(omissis)

Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma: discussione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Vaglio rilevato:

a) che il 31 dicembre 2014 viene a scadere il Consiglio eletto nell'anno 2012 e prorogato di un anno



ex lege 247/2012;

b) che il Decreto Ministeriale n. 170/14 prevede che le elezioni per il rinnovo del Consiglio debbano esser indette entro il 10 dicembre dell'anno di precedente le elezioni, e quindi entro il 10 dicembre 2014;

c) che alla data di ieri il numero, gli iscritti nell'Albo Ordinario, negli elenchi dei dipendenti pubblici degli Enti Pubblici e dei docenti Universitari a tempo pieno e nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, ammontava complessivamente a **24.960**;

d) che pertanto, ai sensi dell'Art. 28 comma 1 della L. 247/12, il numero complessivo dei componenti da eleggere nel nuovo Consiglio è pari a **25 (venticinque)**;

e) che ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lett. b) del Decreto n. 170/14 (Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei COA Circondariali) almeno 1/3 dei Consiglieri da eleggere arrotondato per difetto all'unità, e quindi nella misura minima di **9 (nove)**, deve appartenere al genere meno rappresentato;

DETERMINA

I) che il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma da eleggere è pari a **25 (venticinque)**;

II) che il numero minimo di seggi da assicurarsi al genere meno rappresentato è pari a **9 (nove)**;

III) che le elezioni del rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si tengano, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour di Roma nelle giornate di:

- a) mercoledì 14 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- b) giovedì 15 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- c) venerdì 16 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- d) sabato 17 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30.

Il Consiglio, preso atto della determinazione sopra adottata dal Presidente dell'Ordine in relazione al numero degli eligendi, al numero minimo dei seggi spettanti al genere meno rappresentato ed alle date di svolgimento delle elezioni;

letto l'art. 3, comma 1 lett. c) del Decreto n. 170/14 in cui è previsto che l'indizione delle elezioni va adottata possibilmente entro il 10 Dicembre dell'anno precedente alle elezioni

DELIBERA

di ratificare e fare propria la Determina adottata dal Presidente e sopra riportata, e pertanto:

1) di determinare che il numero complessivo di componenti del Consiglio, da eleggersi ai sensi dell'art. 28 della legge 247/2012, è pari a **25 (venticinque)**;

2) di determinare in **9 (nove)** il numero minimo dei Consiglieri da eleggere da assicurare al genere meno rappresentato;

3) di convocare l'assemblea degli iscritti, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour di Roma, con il seguente ODG: **“Elezioni Componenti del Consiglio dell'Ordine di Roma per il quadriennio 2015/2018”**;

4) di stabilire che le date di svolgimento delle elezioni e quindi di votazione sono:

- a) mercoledì 14 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- b) giovedì 15 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- c) venerdì 16 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;
- d) sabato 17 gennaio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 15,30;

5) di confermare che la delibera del 27 novembre 2014 in forza della quale le votazioni si svolgeranno



attraverso espressione di voto telematico ai sensi dell'art. 12 del D.M. 170/14 mediante il sistema informatico realizzato dalla società che è risultata vincitrice dell'apposita selezione come da delibera odierna.

Il Consiglio si riserva di designare, con successiva delibera, la Commissione Elettorale.

Il Consiglio delibera, altresì, ai sensi dell'art. 4 D.M. 170/14, di affiggere nei locali della sede dell'Ordine, di pubblicare sul sito istituzionale e di trasmettere mediante messaggio di posta elettronica certificata l'avviso di convocazione delle elezioni a tutti gli aventi diritto al voto e, in considerazione che non tutti gli iscritti sono muniti di pec, di inviarlo anche a mezzo email ordinaria e di pubblicarne un estratto sul giornale quotidiano locale "Il Tempo" Edizione RM/Lazio per due giorni lavorativi in settimane diverse, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 45 dell'adunanza del 27 novembre 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 45 dell'adunanza del 27 novembre 2014.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 21)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggio da Albo ordinario a Elenco speciale "Professori Universitari" (n. 2)

(omissis)

Sospensioni a domanda (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 27)

(omissis)

Cancellazioni per trasferimento (n. 4)

(omissis)

Cancellazione per decesso (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 6)



(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25)

(omissis)

Abilitazioni (n. 4)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4)

(omissis)

Variazione cognome

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 2 dicembre 2014 dal Dott. Vincenzo LECCADITO con la quale lo stesso chiede la modifica del cognome;

- Visto il decreto prefettizio emesso in data 26 giugno 2014 con il quale viene modificato il cognome del Dott. Vincenzo LECCADITO da LECCADITO a LEUCADITO MULLER;

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

delibera

la modifica del cognome del Dott. Vincenzo LECCADITO da "LECCADITO" a "LEUCADITO MULLER".

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 15)

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.Amm. – Associazione dei Giovani Amministrativisti dell'evento "*I confini della giurisdizione contabile con riferimento alle società pubbliche*", che si svolgerà l'11 dicembre 2014, della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.



- In data 1 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "*Le novità introdotte dalla legge 67/14*", che si è svolto il 30 ottobre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare dell'evento "*Visita guidata al nuovo codice deontologico con i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma*", che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense dell'evento "*Disciplina, formazione, parametri e responsabilità penale dell'avvocato*", che si svolgerà il 15 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense dell'evento "*Disciplina, formazione, parametri e responsabilità penale dell'avvocato*", che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI DIRITTI dell'evento "*Il nuovo Codice Deontologico e la deontologia dell'avvocato familiarista*", che si svolgerà il 5 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI DIRITTI dell'evento "*Determinazione del compenso e le specializzazioni*", che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di due ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI DIRITTI dell'evento "*La deontologia dell'avvocato nel diritto di famiglia*", che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense dell'evento "*Lezioni pratiche sul Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense dell'evento "*Notifiche a mezzo pec*", che si svolgerà l'11 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi di cui uno deontologico per l'evento suindicato.

- In data 28 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Galante e Associati dell'evento "*AIFMD – Il nuovo quadro normativo per i gestori di fondi alternativi (Direttiva 2011/61/EU e relativa normativa nazionale di recepimento, D.lgs. n. 44/2014)*", che si svolgerà il 5, il 12 e il 19 dicembre 2014, della durata complessiva di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Lepore Associazione Professionale – Studio Legale Calìo dell'evento "*La responsabilità in ambito sportivo: profili vari*", che si svolgerà il 15 dicembre 2014, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 1° dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Accademia IUSLAW – Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini” dell'evento “*Come notificare usando la pec. Depositare telematicamente le memorie del contenzioso ordinario. Depositare telematicamente N.I.R. ed istanze del processo esecutivo*”, che si svolgerà il 4 dicembre 2014 (in tre turni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni turno.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Accademia IUSLAW – Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini” dell'evento “*Come notificare usando la pec. Depositare telematicamente le memorie del contenzioso ordinario. Depositare telematicamente N.I.R. ed istanze del processo esecutivo*”, che si svolgerà l'11 dicembre 2014 (in tre turni: dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ogni turno.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADGI Roma – Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione Roma dell'evento “*La cooperazione giudiziaria e il Pubblico Ministero Europeo. La tutela dei diritti fondamentali*”, che si svolgerà il 10 dicembre 2014, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Roma dell'evento “*La Responsabilità civile dei Magistrati e degli Avvocati*”, che si svolgerà il 19 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 1° dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "*Il Ricorso per Cassazione in materia civile*", che si svolgerà il 16 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' A.N.F. Roma dell'evento "*Corso per notifiche a mezzo pec (parte teorica)*", che si svolgerà il 2, l'11 e il 18 dicembre 2014, dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ciascun evento suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' A.N.F. Roma dell'evento "*Corso per notifiche a mezzo pec (parte pratica)*", che si svolgerà il 2, il 11 e il 18 dicembre 2014, dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ciascun evento suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' A.N.F. Roma dell'evento "*Corso base teorico per il deposito telematico degli atti (D.I. e Memorie 183)*", che si svolgerà il 3, il 10 e il 17 dicembre 2014, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (un'ora per ciascuna data).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ciascun evento suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' A.N.F. Roma dell'evento "*Corso base pratico per il deposito telematico degli atti (D.I. e Memorie 183)*", che si svolgerà il 3, il 10 e il 17 dicembre 2014, dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ciascun evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare dell'evento "*Il Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 17 dicembre 2014



dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (Corso 1); dalle 14.30 alle 15.30 (Corso 2) e il 19 dicembre 2014 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (Corso 3) e dalle 14.30 alle 15.30 (Corso 4).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo per ciascun corso suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione COLLEGANZA FORENSE dell'evento "*La legge 162/2014: arbitrato, negoziazione assistita, separazione, divorzi e novità nel processo civile*", che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azione Legale dell'evento "*La responsabilità professionale medica e la c.d. medicina difensiva*", che si svolgerà il 5 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sezione di Roma dell'evento "*Cammino incontra i CTU: la CTU sullo stato di adottabilità*", che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) dell'evento "*La specificità dello sport e la formazione dei giovani atleti nel diritto dell'Unione Europea*", che si svolgerà l'11 dicembre 2014, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Stato – Ufficio Studi, Massimario e Formazione dell’evento *“La giustizia amministrativa in Europa: Inghilterra, Olanda, Paesi Scandinavi e dell’Est Europeo”*, che si svolgerà il 12 dicembre 2014, della durata di quattro ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ImMediata A.D.R. dell’evento *“Negoziato assistito e mediazione: due istituti a confronto. Il processo civile alla luce del D.L. n. 132/2014”*, che si svolgerà il 19 e il 20 dicembre 2014, della durata complessiva di diciotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere diciotto crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del LABORATORIO FORENSE – Associazione Culturale per la Formazione Permanente dell’evento *“ANATOCISMO E USURA. L’esame degli interessi – Criteri di redazione della perizia econometrica – Le sentenze della Suprema Corte e gli sviluppi giurisprudenziali – Gli atti giudiziari, onere della prova e preclusioni”*, che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PRISMIA S.r.l. dell’evento *“L’aggiornamento dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”*, che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti dell’evento *“Riflessioni sul procedimento amministrativo (a trenta anni dalla scomparsa di Aldo M. Sandulli).”*, che si svolgerà il 12 dicembre 2014, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera
di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Impieri – Avv. Deborah Imperi per l'Associazione "A.N.I.M.E.C. dell'evento *"Profili giuridici della responsabilità del medico e del personale paramedico"*, che si svolgerà il 18 dicembre 2014, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Tor Vergata di Roma – CEIS Tor Vergata – Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento dell'evento *"Medicina difensiva – Un problema per il futuro dell'assistenza sanitaria tra regole che la inducono e regole che la riducono"*, che si svolgerà il 18 dicembre 2014, della durata di sette ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Anselmo Anselmi dell'evento *"LXVII Corso 2014-2015 Scuola di Notariato"*, che si svolgerà dal 3 novembre 2014 al 7 maggio 2015, della durata complessiva di ventotto ore (dodici lezioni) o di quarantotto ore (ventiquattro lezioni).

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento *"Il Processo Amministrativo Telematico"*, che si svolgerà il 12 dicembre 2014, della durata complessiva di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera
di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business School – Divisione Luiss Guido Carli dell'evento *"MACOM – Master in Compliance Management"*, che si svolgerà dal 12 dicembre 2014 al 20 giugno 2015, della durata complessiva di centotrenta ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Optime S.r.l. dell'evento "*La regolarizzazione della documentazione di gara e la potestà sanzionatoria delle stazioni appaltanti*", che si è svolto il 3 dicembre 2014, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento DISTU del "*Master Universitario di II livello in Diritto alimentare*", che si svolgerà dall'8 gennaio 2015 al gennaio 2016, della durata complessiva di millecinquecento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Master suindicato.

- In data 27 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della VIS MAIOR S.r.l. dell'evento "*Corso di formazione intensivo 2015*", che si svolgerà dall'11 settembre 2015 al 4 dicembre 2015, della durata complessiva minima di 110 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.



Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il Patrocinio a spese dello Stato, evidenziano che nell'elenco è presente il nominativo dell'Avv. (omissis), la quale risulta iscritta nell'elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in qualità di avvocato stabilito.

Ciò premesso, in considerazione dell'attuale normativa, gli stessi risultano non godere dello ius postulandi così come previsto per gli avvocati iscritti nell'Albo Ordinario avendo gli stessi, tra l'altro, l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'Albo Ordinario.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla propongono di sospendere l'esame della suddetta domanda in attesa di un emanando Regolamento circa le modalità dello svolgimento dell'attività degli avvocati iscritti nell'elenco speciale ex art. D.Lgs. 96/2001.

Il Consiglio delibera di rigettare la suddetta istanza.



Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. __) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. __) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia e Minori, l'Avv. Mario Sabatino.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato, unitamente ai Membri del Progetto Famiglia e Minori, il WORKSHOP dal titolo: "Essere un genitore efficace (tutela legale e psicologia dell'educazione)". Sono previste quattro lezioni, di quattro ore ciascuna che si terranno presso la Sala Commissioni "Emilio Conte" dell'Ordine.

Il Workshop sarà così strutturato: due ore a lezione di "Psicologia dell'età evolutiva (Psicologo)"; un'ora a lezione di "Tutela legale della famiglia (Avvocato o Magistrato)"; un'ora a lezione di "Corretto utilizzo degli strumenti informatici (Polizia Postale)". Posti disponibili n. 35. I lavori si svolgeranno, dalle ore 12,00 alle ore 16,00, nelle seguenti giornate: 18 febbraio 2015/ 4 marzo 2015 e 18/25 marzo 2015 (una lezione ogni due settimane).

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Santini comunica di avere redatto, unitamente agli Avvocati Pompilia Rossi e Valentina Ruggiero, la bozza di protocollo sulla suddivisione ed identificazione delle spese straordinarie nei procedimenti di separazione e divorzio del seguente tenore testuale:

"PROTOCOLLO D'INTESA - SPESE STRAORDINARIE

La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa (ad es. la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'anno, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico



scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico; baby sitter; analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili; trattamenti estetici non terapeutici.

Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto, di bollo e di assicurazione e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non rimborsate dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie rimborsate dal SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.

Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Avv. Mauro Vaglio Dott. Massimo Crescenzi".

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio a sottoscrivere il Protocollo d'intesa.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nel mese di ottobre 2014 sono state complessivamente 510 . Ne sono state definite 440 di cui 251 per mancata comparizione dell'aderente rinuncia del proponente, 32 con accordo raggiunto e 157 con accordo non raggiunto. I dati riportati sono stati forniti dal Segretario Generale, Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nel mese di settembre 2014 sono state complessivamente 480. Ne sono state definite 346 di cui 200 per mancata



comparizione dell'aderente/rinuncia del proponente, 33 con accordo raggiunto e 113 con accordo non raggiunto. I dati riportati sono stati forniti dal Segretario Generale, Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nel mese di agosto 2014 sono state complessivamente 149. Ne sono state definite 65 di cui 48 per mancata comparizione dell'aderente/rinuncia del proponente, 1 con accordo raggiunto e 16 con accordo non raggiunto. I dati riportati sono stati forniti dal Segretario Generale, Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nel mese di luglio 2014 sono state complessivamente 402. Ne sono state definite 571 di cui 290 per mancata comparizione dell'aderente/rinuncia del proponente, 44 con accordo raggiunto e 237 con accordo non raggiunto. I dati riportati sono stati forniti dal Segretario Generale, Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nel mese di giugno 2014 sono state complessivamente 523. Ne sono state definite 481 di cui 244 per mancata comparizione dell'aderente/rinuncia del proponente, 49 con accordo raggiunto e 188 con accordo non raggiunto. I dati riportati sono stati forniti dal Segretario Generale, Signor (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica di aver inserito, nel Progetto Locazioni, il Collega Alberto Giannetti.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Bolognesi comunica di aver organizzato, per il Progetto Processo Civile e Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” in collaborazione con l'Associazione “Avvocati per il Lavoro e Patronato Forense”, un Convegno dal titolo: “Le ultime novità sul Processo Civile Telematico. Il Contratto di negoziazione assistita ed i doveri deontologici dell'avvocato. Il nuovo procedimento disciplinare e le funzioni del Consiglio di Disciplina”, che si terrà il 17 dicembre 2014, dalle ore 12,00 alle ore 16,00, presso il Teatro Manzoni in Roma, Via Montezebio.

Gli indirizzi di saluto saranno portati dal Presidente, Avv. Mauro Vaglio e dall'Avv. Donatella Cerè. L'introduzione e la moderazione sarà dell'Avv. Paola Pezzali. I Relatori saranno lo stesso Consigliere Bolognesi e gli Avvocati Emanuele Ruggeri e Federico Bucci.

Ai partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici e un credito formativo ordinario.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il 28 novembre 2014 si è chiusa l'attività del Corso 2014 della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” al termine della quale sono stati rilasciati 103 attestati di assidua frequenza.



Come negli anni precedenti sono stati valutati i discenti nelle numerose esercitazioni scritte corrette individualmente e con voti attribuiti.

E' stata pertanto stilata una graduatoria di merito che ha visto collocati, in ordine utile per l'attribuzione della Toga d'onore che sarà conferita il prossimo 13 dicembre, i seguenti quattro Dottori:

- 1° classificata Dott.ssa Federica Carello
- 2° classificato Dott. Gianmaria Lauro;
- 3° classificata Dott.ssa Marianna Meriani;
- 4° classificata Dott.ssa Chiara Tagliaferri.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame di (n. 1) proposta di riformulazione di apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

Richiesta di parere di congruità su note di onorari n. (omissis)

- Il Consigliere Cassiani relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la richiesta di parere di congruità su note di onorari;

Il Consiglio manda all'Ufficio Disciplina.

Tentativo di conciliazione n.93/14

- Il Consigliere Cassiani relaziona sull'istanza presentata (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto istanza per il tentativo di conciliazione.

Il Consiglio manda all'Ufficio Disciplina.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 34) pareri su note di onorari:

(omissis)